

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Spese per servizi infragruppo e rilevanza della certificazione del revisore

di Fabio Landuzzi

La sentenza della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4813/2018** ha riportato in evidenza un tema già affrontato in alcune circostanze anche dalla giurisprudenza della Cassazione: la rilevanza della **relazione del revisore** indipendente rispetto alla **deduzione fiscale** dei costi sostenuti per la **prestazione di servizi infragruppo** (fattispecie spesso tuttora indicata con il termine, per la verità ormai improprio, di **spese di regia**).

Il caso trattato nella succitata sentenza, da quanto è possibile trarre dal testo della pronuncia, è abbastanza comune: a seguito di una verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate contestava ad una società la **deduzione fiscale** delle spese sostenute per la fruizione di **servizi resi dalla funzione di "Head office" del gruppo** di appartenenza, nel presupposto che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'"inerenza" di tali spese rispetto all'attività dell'impresa residente.

A prescindere dagli aspetti che, come noto, riguardano il corretto **inquadramento del principio di "inerenza"** nel sistema del reddito di impresa così come emerge dalla più recente **evoluzione giurisprudenziale della Cassazione** e che ha, obiettivamente, un rilevante impatto anche sulle vicende simili a quella qui in oggetto, l'interesse che la sentenza in commento suscita riguarda il **ruolo ed il valore** che il Giudice ha riconosciuto ad una **relazione tecnica** predisposta da una **società di revisione** all'uopo incaricata.

In particolare, nel caso di specie la società aveva prodotto un **documento** – predisposto dalla società di revisione – **denominato** “Report on Factual Findings of Agreed-upon Procedure to the recharging of corporate costs by Alfa to Beta Srl for the year ending December 31-20xx”.

Tale documento, si legge nel testo della sentenza, riguardava proprio la **ripartizione dei costi di management** tra le imprese del gruppo internazionale ed è stato ritenuto **idoneo “a provare l'effettività dei costi”**.

In particolare, il Giudice dell'appello, confermando la sentenza di quello di prime cure, ha ritenuto che “l'attestazione (...) contiene dei dati che nel loro insieme consentono di avere una **visione globale ed esaustiva dei dati economici** a livello di gruppo” e che attraverso la **certificazione prodotta dalla società di revisione** si “**soddisfa pienamente il principio dell'inerenza e la congruità dei costi**”.

Dalla sentenza si evince poi, più nel dettaglio, che la **società di revisione**, nel documento

prodotto nel procedimento, ha compiuto un'**analisi dei documenti contabili presso la capogruppo** e del **metodo di addebito** delle somme alle imprese associate, fra cui la società italiana; i revisori hanno pertanto **esaminato i costi** che hanno concorso alla determinazione dell'addebito, e gli **importi addebitati** con e senza *mark up*. Dal lavoro del revisore, chiosa la sentenza in commento, si trae che le **procedure concordate** per l'addebito delle spese da parte della capogruppo verso la società controllata residente, sono state **coerenti agli accordi esistenti**, e **conformi al contratto** di servizi infragruppo in essere.

Va peraltro sottolineato che, in passato, proprio in questa materia, è stata la stessa **Amministrazione Finanziaria** a sottolineare **l'importanza della certificazione** rilasciata da una società di revisione ([circolare 271/E/1997](#)); infatti, nella citata circolare, dopo avere ricordato l'opportunità di far ricorso alle procedure di accertamento in **collaborazione con le Autorità fiscali estere**, si afferma che laddove ciò non risulti agevole, “*potrà rivelarsi utile ricorrere ad un'apposita certificazione delle società di revisione*”.

Infine, come sopra accennato, anche la **Corte di Cassazione** aveva riconosciuto, più in generale, **la rilevanza della relazione di revisione** al bilancio d'esercizio.

Nella **sentenza n. 6939/2008**, nel confermare la deducibilità fiscale dei costi per servizi infragruppo, fra gli altri elementi addotti, figura infatti l'esplicito richiamo ad un **sistema di "regolari registrazioni ed effettivi pagamenti (...) risultanti dalla contabilità e riscontrati dalla società di revisione"**.

In seguito, anche la **Cassazione, n. 5926/2009** – pur richiamando correttamente che la **relazione di revisione non può certo limitare il potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria** – sottolinea che, in ogni caso, tale relazione “*costituisce una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio*”, con la conseguenza che anche l'Amministrazione Finanziaria ne deve tenere conto essendo onerata di dover confutare la sua “**forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante prova contraria a carico dell'Ufficio**”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE
SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >